

TI_GERICHTE INC.2002.5411 vom 30. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.5411

FR: TI_GERICHTE INC.2002.5411 du 30 juin 2003

IT: TI_GERICHTE INC.2002.5411 del 30 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. CRP 24 gennaio 1990 in re L.P., inc. 337/89; GIAR 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1); - istanze e gravami (così come le decisioni) debbono essere convenientemente motivate (entro i termini, sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (CRP 20 luglio 1994 in re D.T., inc. 249/94; GIAR 13 marzo 2001 in re C., inc. 436.2000.6); - la motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati più sopra; non è, per esempio, sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (GIAR 9 maggio 1994 in re R.A., inc. 336.94.1); - non occorrono molte parole per evidenziare la carenza assoluta di motivazione dell'istanza 14 maggio 2003 (non bastando la premessa di ritenere " indispensabile procedere all'acquisizione dei seguenti ulteriori accertamenti "; istanza 14 maggio 2003, p. 1), per cui è corretta la reiezione per così dire in ordine da parte del Procuratore generale; - né il reclamo si presta a miglior lettura, per quanto attiene all'ammissibilità delle prove richieste, non contenendo particolari cenni concreti sulla novità, rilevanza e pertinenza delle stesse e/o sulle ragioni per anticiparne l'assunzione in sede di istruzione formale (per esempio in caso di richiesta di un contraddittorio): non compete evidentemente (ed anche contro prudenza) a questo giudice interpretare le richieste in base alla loro pretesa ovvietà o alla valenza delle prove in sede dibattimentale; - a titolo puramente abbondanziale, e a conferma di quanto detto nel paragrafo precedente, si rileva come vi siano richieste

incomprensibili, come quella di cui al no. 4 (p. 7 del reclamo): "l'incarto completo" relativo alle sorveglianze non si trova presso la DATEC che riceve l'ordine e la decisione di approvazione (o non approvazione) del GIAR, ordine, richiesta d'approvazione (e relativi allegati) si trovano nell'inc. MP (o almeno dovrebbero) e la decisione del GIAR anche, visto che viene notificata; - il diritto di essere sentito non ha nulla a che vedere con le questioni trattate nella presente decisione: è garantito dalla facoltà di presentare istanza (se poi l'interessato non lo concretizza motivando correttamente, è altro problema); - esigere una motivazione non è un formalismo eccessivo; permettere di presentare la motivazione di una istanza, dopo la scadenza dei termini per il suo inoltro, non si giustifica (se non per impedimenti oggettivi) e potrebbe aprire la strada a degli abusi di diritto (DTF 13 luglio 1995 in re B., inc. 2°.311/1994); - per quanto concerne la (pretesa) violazione della presunzione d'innocenza (principio che regola l'onere della prova [nella fase istruttoria] e/o l'apprezzamento della prova [in sede di giudizio]), mal si comprende l'invocazione nel caso in esame; quindi, da un lato non è questione che concerne direttamente complementi istruttori, dall'altro è proprio l'assenza di motivazione nell'istanza ad impedire una valutazione corretta, da parte dell'inquirente, dell'utilità delle prove richieste e, se del caso, la verifica di tale valutazione da parte di questo giudice; - in conclusione, la decisione del Procuratore generale del 26 maggio 2003, che respinge l'istanza di complementi istruttori per carenza (meglio assenza) di motivazione, è corretta e va protetta (altra questione, non oggetto di questo giudizio, è l'utilizzabilità di quanto agli atti, ed il suo apprezzamento, in sede di merito); - ricordato che la presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), il reclamo si avvera conseguentemente e per più versi irricevibile: le connesse spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente; richiamati i citati articoli di legge, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.